

Cartelle di pagamento e pignoramenti: nessuna ondata, solo attività ordinaria. Ad agosto previsto uno stop delle notifiche

In riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, Agenzia delle entrate-Riscossione precisa che non si è registrato alcun picco. Al contrario, per entrambe le attività, si tratta di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente.

Inoltre, nel prossimo mese di agosto è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento proprio per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive.

Rottamazione-quinquies per le entrate locali. Al via le comunicazioni degli enti territoriali ad Agenzia-Riscossione

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato le modalità con le quali Regioni ed enti locali devono comunicare

l'eventuale applicazione della definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione-quinquies, ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti Creditori", è disponibile il modello che gli enti territoriali interessati devono utilizzare per la comunicazione del provvedimento adottato, da inviare esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) indicato nel modulo, insieme a una copia dell'atto stesso.

Conversione in legge per il decreto fiscale (D.L. n. 38/2026). In arrivo la Rottamazione degli enti territoriali

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2026, la Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026, che introduce importanti novità in materia fiscale.

In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l'estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

L'applicazione della misura agevolativa è subordinata all'adozione da parte dell'ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet, entro il 15 giugno 2026.

Riscossione coattiva più selettiva: i dati delle fatture elettroniche guidano i pignoramenti presso terzi

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026, vengono definite le modalità operative attraverso le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agente della riscossione i dati ricavati dalle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

L'intervento dà attuazione alla nuova lettera b-ter) dell'articolo 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dall'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – legge di bilancio 2026 – e già illustrata in Finanza & Fisco n. 34-35/2025, pag. 1770. La disposizione amplia il patrimonio informativo utilizzabile nell'attività di riscossione coattiva, consentendo di valorizzare i dati della fatturazione elettronica non soltanto

per finalità di analisi del rischio e controllo fiscale, ma anche per rendere più efficace l'individuazione dei crediti aggredibili mediante pignoramento presso terzi.

Servizio “Situazione debitoria” AdeR. Più facile controllare online cartelle, avvisi e rate | Pronta la nuova guida alla navigazione che illustra in modo semplice tutte le funzionalità disponibili

Informazioni più complete su cartelle, avvisi e un unico prospetto di sintesi sulla situazione complessiva del contribuente. Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è online la nuova versione del servizio “Situazione debitoria”, che offre una panoramica più chiara sugli importi ancora da versare e quelli già saldati, sull'esistenza di eventuali procedure di riscossione in corso e sullo stato dei piani di rateizzazione o delle rottamazioni. Con pochi clic, l'utente può approfondire il dettaglio dei singoli atti e, volendo, procedere al pagamento online.

Il servizio, realizzato con la collaborazione del partner tecnologico Sogei, è accompagnato da una guida alla navigazione che illustra in modo semplice tutte le

funzionalità disponibili.

Cartella di pagamento, avviso di presa in carico e avviso di accertamento esecutivo: la nuova guida operativa a cura di AdE e AdeR

È online la nuova “Guida alla cartella di pagamento”: uno strumento che spiega, cos’è la cartella, come si legge e quali sono le opzioni a disposizione dopo la notifica (pagamento, rateizzazione, sospensione legale, ricorso). La guida illustra la struttura della cartella, dalle informazioni di AdeR alle pagine dell’Ente creditore, fino ai moduli di pagamento

Informazioni anche su “Avviso di presa in carico” e “Avviso di accertamento esecutivo”: quando e come vengono emessi, che cosa contengono e quali attività può avviare l’AdeR.

Online la Guida di Ade-Ader sulla nuova rateizzazione

delle cartelle

Il vademecum fornisce utili chiarimenti per l'applicazione delle nuove regole per la richiesta di rateizzazione delle cartelle, introdotte dal Decreto per il riordino del sistema nazionale della riscossione (D.Lgs. n. 110/2024) e rese operative dal Decreto Mef del 27 dicembre 2024, entrate in vigore dal 1° gennaio 2025.

Dilazione delle somme iscritte a ruolo. Cartelle a rate fino a 7 anni

Cartelle a rate fino a 7 anni con una semplice richiesta online. Con l'entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal Decreto Legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio "Rateizza adesso" per l'invio telematico delle richieste, oltre all'aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.

Nuove ipotesi di rateazione

su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà: cosa cambia dal 1° gennaio 2025 | In Gazzetta il DM Mef per la nuova dilazione delle somme iscritte a ruolo

Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, a partire dal nuovo anno e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Online la nuova guida ai servizi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR)

Una guida ai servizi telematici messi a disposizione dei cittadini da Agenzia delle entrate-Riscossione per spiegare in modo pratico e intuitivo come operare direttamente online e in piena autonomia e verificare, ad esempio, la situazione debitoria, chiedere una rateizzazione delle cartelle, le informazioni oppure fissare un appuntamento. “I servizi di AdeR a portata di click” è un comodo vademecum che nasce con l’obiettivo di agevolare l’utilizzo dei servizi accessibili dal sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall’app Equiclick senza doversi recare allo sportello, racchiudendo in un unico documento tutte le funzioni a disposizione di cittadini e imprese, con o senza registrazione, e quelle dedicate agli intermediari fiscali nella sezione Equipro.

La guida, frutto della sinergia tra Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate e pubblicata sui rispettivi siti internet istituzionali, fa parte della collana L’Agenzia informa ed è strutturata per consentire di trovare subito il servizio desiderato, grazie anche ai link diretti che portano alle pagine di interesse. La prima parte è dedicata ai canali di contatto (area pubblica e riservata del sito internet, contact center, App Equiclick, posta elettronica certificata, sportello territoriale oppure online), la seconda descrive passo dopo passo le modalità operative per utilizzare i servizi disponibili.

Online la nuova Guida del Fisco sulla rateizzazione delle cartelle

È online la nuova guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento, realizzata dall' Agenzia delle Entrate insieme all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La guida fornisce informazioni su quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, modalità di pagamento delle rate ed effetti della rateizzazione o dell'eventuale decadenza.

Online il servizio per chiedere l'elenco delle cartelle rottamabili (prospetto informativo dei carichi definibili, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30

giugno 2022)

Al via il servizio web per richiedere l'elenco delle cartelle che possono essere "rottamate".

Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Il Prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023.

Rate 2020 di rottamazione e saldo e stralcio. Considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 maggio | Fino al 2 maggio le agevolazioni per rateizzare

del D.L. Milleproroghe

Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. La data è stabilita dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022) che ha definito un nuovo calendario per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate arretrate entro il termine del 9 dicembre scorso, offrendo quindi una nuova opportunità di mantenere i benefici previsti dalle definizioni agevolate. Per il versamento è possibile usufruire dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge per cui, tenendo conto anche dei giorni festivi, il termine del 30 aprile, che cade di sabato e slitta a lunedì 2 maggio, si sposta a sabato 7 maggio rimandando di fatto la scadenza al lunedì successivo. Saranno così considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 maggio.

La prossima scadenza non riguarda solo le definizioni agevolate ma anche le rateizzazioni. Infatti, in base a quanto stabilito dal decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021), il 30 aprile è il termine ultimo entro il quale i contribuenti che risultano decaduti da un piano di rateizzazione del debito prima dell'8 marzo 2020, cioè prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all'emergenza sanitaria (per i comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), possono accedere a un nuovo piano di dilazione senza il pagamento delle rate scadute, come invece ordinariamente previsto. La domanda per la riammissione, cadendo il 30 aprile di sabato, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate-Riscossione non oltre lunedì 2 maggio 2022.

Nuova riammissione decaduti rottamazione. L'Agenzia Riscossione pubblica nuove Faq | Nuova opportunità per oltre 530 mila contribuenti: Lazio e Campania in testa

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto "Sostegni-ter" (Legge n. 25/2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2022.

Il provvedimento ha definito un nuovo calendario per le scadenze della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" delle cartelle, per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate 2020 e 2021 entro il termine del 9 dicembre scorso. Lo stesso provvedimento ha inoltre fissato un nuovo termine per considerare tempestivo il versamento anche delle rate in scadenza nell'anno 2022. In particolare, la legge prevede la possibilità di mantenere i benefici delle definizioni agevolate se il versamento delle rate originariamente previste negli anni 2020 e 2021, nonché quelle in scadenza nel 2022, viene effettuato entro le seguenti date:

30 aprile 2022 per le rate di "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2020;
31 luglio 2022 per le rate di "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2021;
30 novembre per le rate di "Rottamazione-ter" previste nel 2022.

Per ogni scadenza è possibile effettuare il pagamento avvalendosi anche di ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, pertanto per il termine del 30 aprile, in considerazione anche dei giorni festivi, saranno validi i pagamenti effettuati entro il 9 maggio. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

“Rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”. Entro il 5 ottobre si pagano le rate di luglio 2020

Ultima chiamata per versare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” scadute a luglio 2020. È possibile infatti procedere al pagamento fino al prossimo 5 ottobre, grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato dalla legge al 30 settembre 2021.

In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Per il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini riferiti all’originaria scadenza di luglio 2020 contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti o richiedibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

D.L. Sostegni-bis. Agenzia-Riscossione aggiorna le faq su cartelle e pagamenti

Sono disponibili sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021).

Il provvedimento proroga fino al 30 giugno 2021 il termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.

Il decreto sancisce, inoltre, lo scioglimento di Riscossione Sicilia SpA e il riassetto delle attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana dove, a partire dal 1° ottobre 2021, sarà operativa Agenzia delle entrate-Riscossione. Si tratta di un nuovo capitolo della riforma organizzativa del settore che consentirà all'ente pubblico di riscossione creato nel 2017 di estendere la propria operatività sull'intero territorio nazionale.

Tutte le informazioni sulle novità normative introdotte negli ultimi mesi sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sull'app Equiclick, oppure rivolgendosi al Contact Center al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle ultime misure introdotte dal Decreto Sostegni-bis i in materia di riscossione.

Decreto Sostegni “convertito” pubblicato in Gazzetta: le principali novità inserite dalla legge di conversione

Dopo i decreti-legge cosiddetti Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto, e Ristori, convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L, il Decreto cd. “Sostegni”. Il predetto decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 è composto da 94 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e reca disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all’economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altri ambiti. Esse si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Decreto Sostegni, il Governo pone la fiducia alla Camera

Nella seduta di lunedì 17 maggio il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi,

dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19 (A.C. 3099), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si svolgono martedì a partire dalle ore 15, la chiama per appello nominale a partire dalle ore 16.33. Le dichiarazioni di voto finale nella seduta di mercoledì a partire dalle ore 19.

Il Decreto Sostegni 1 con le modifiche introdotte dal Senato

TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
Art. 81.	Articolo 81.
Art. 1.	Articolo 1.
<i>«Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici a preview del decreto per presupporsi (14)»</i>	<i>«Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici a preview del decreto in materia di dichiarazione presupporsi (14)»</i>
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.	1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno cessato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	2. Idem.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e compresi di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi a 10 milioni di euro nel secondo	3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del presente testo unico o con ricavi di cui all'articolo 74, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta ante-

Si riporta il testo a fronte, *ante* e *post* modifiche apportate dalla Senato della Repubblica.

Iter – Approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 2021. Trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il 7 maggio 2021.

[Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](#), recante: «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*», comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.

In arrivo la proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall'art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La sospensione, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia"), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

D.L. sostegni. Online le faq e vademecum di Agenzia-Riscossione su notifiche cartelle e pagamenti

«Stralcio» dei debiti fino a 5 mila euro

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 4)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
«Stralcio» dei carichi affidati all'Agente della riscossione di importo residuo, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5 mila euro	Soggetti fisici che hanno conseguito un reddito imponibile nel periodo di imposta 2019 fino a 30 mila euro e soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro	Carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010	Annullamento dei debiti relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, fino a 5 mila euro (calcolati al 23/03/2021) comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni riferiti a soggetti per i quali ricorrono determinate condizioni. Sono escluse alcune tipologie di debiti	Le modalità e delle date dello «Stralcio» saranno disposte con un decreto del MEF da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del DL 41/2021. Fino alla data stabilita dal DM i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono sospesi

Aggiornato al 26 marzo 2021

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le [risposte alle domande più frequenti \(Faq\)](#) aggiornate con le novità introdotte in materia di

riscossione dall'articolo 4 del [Decreto "Sostegni" \(Decreto Legge n. 41/2021\)](#) entrato in vigore il 23 marzo 2021.

Tra le misure che riguardano l'attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, c'è la **proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata** (rottamazione-ter e saldo e stralcio). Il decreto prevede anche **l'annullamento dei debiti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo 2000-2010**, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5 mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, **un reddito imponibile fino a 30 mila euro**.

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stato pubblicato anche un [vademecum sui provvedimenti in materia di riscossione attualmente in vigore introdotti nel periodo di emergenza sanitaria](#). Per ulteriori informazioni i cittadini possono utilizzare anche l'app *Equiclick* e rivolgersi al *Contact Center* al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio i principali chiarimenti contenuti nelle [Faq pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione](#) relative alle ultime misure introdotte dal [Decreto Sostegni](#).

Stop notifiche degli atti fino al 30 aprile

È stato prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'attività di notifica degli atti è sospesa dall'8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto "[Cura](#)

[Italia"](#) (D.L. n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell'emergenza sanitaria.

Pagamenti entro il 31 maggio

Prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.

Nuove scadenze per rottamazione-ter e saldo e stralcio

Il [decreto Sostegni](#), per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della "rottamazione-ter" (Decreto Legge n. 119/2018) e del "saldo e stralcio" (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare **entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020**. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

Per la “rottamazione-ter” si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e tralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (**la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza**) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione.

Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della **sospensione, e quindi a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore** (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 aprile 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a

cinquemila euro. Quindi le Amministrazioni pubbliche possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

Il Decreto Sostegni prevede l'annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5 mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell'anno di imposta 2019 o nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili **fino a 30 mila euro**. Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla "rottamazione-ter" (D.L. n. 119/2018) e al *saldo e stralcio* (Legge n. 145/2018). Le modalità e le date dell'annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni. (*Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 marzo 2021*)

Consulta le [Faq](#) ed il [Vademecum](#)

Rate della Rottamazione-ter e del “Saldo e stralcio”. In arrivo una proroga dei termini per il versamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del D.L .n. 119/2018) e del “Saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).

Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.

Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto.

Decreto blocca cartelle. Da agenzia-Riscossione primi chiarimenti e FAQ sullo stop

fino al 31 dicembre

Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale».

Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

In Gazzetta il Decreto blocca cartelle e “prescrizione”



Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 20 ottobre 2020 il [decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129](#). Il provvedimento *urgente* differisce **al 31 dicembre 2020** il termine ultimo di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal "[Decreto Agosto](#)".

Il decreto **non modifica i termini di scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio"**, già oggetto di modifica normativa con il [D.L. 34/2020](#) ("Decreto Rilancio"). Resta pertanto confermato il termine entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del D.L. n. 119 del 2018).

Di seguito i nuovi termini definiti nel [D.L. n. 129/2020](#).

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione dall'8 marzo 2020 **(1)**.

I pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 **(1)** al 31 dicembre 2020 dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, **entro il 31 gennaio 2021**.

(1) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Rateizzazioni

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate **viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste**.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal [D.L. 34/2020](#), di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi

dell'art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del "[Decreto Rilancio](#)" (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non sono state sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato le ha rese fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

Sospensione dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973,

prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del [decreto legge n. 34/2020](#) (e quindi dal 19/05/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

[Link al testo integrale del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129](#), recante: «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020

[Link alle FAQ Decreti “Cura Italia”, “Rilancio”, “Agosto” e D.L. n. 129/2020](#)

Fase 2: Agenzia riscossione, dal 15 giugno 2020 sportelli

aperti su appuntamento

genzia delle entrate-Riscossione comunica che a partire dal 15 giugno procederà con la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio.

Per garantire l'operatività nel pieno rispetto delle disposizioni e dei protocolli sanitari in vigore, l'ingresso agli uffici dell'Agenzia potrà avvenire solo tramite appuntamento che i contribuenti interessati potranno fissare utilizzando il servizio "Prenota ticket" disponibile nel sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e nell'App Equiclick.

Nell'attuale periodo di sospensione delle attività di notifica delle cartelle e delle procedure di riscossione, fissato fino al prossimo 31 agosto dal Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) in ragione dell'emergenza Coronavirus, i servizi di sportello saranno limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili di tipo informativo e consulenziale, mentre non verranno erogati i servizi di pagamento che continueranno a essere disponibili attraverso gli altri canali digitali e tradizionali (internet, banche, Poste, tabaccai).

Anche in questa prima fase di riapertura al pubblico degli sportelli, l'operatività dell'Ente diretto da Ernesto Maria Ruffini rimane quindi maggiormente incentrata sul modello "digitale" attraverso i servizi online, sempre disponibili h24, e con i consueti canali di ascolto dedicati all'assistenza contribuenti.

Emergenza COVID-19. Sportelli Agenzia Riscossione chiusi fino a nuova comunicazione

Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che la chiusura al pubblico dei propri sportelli sul territorio nazionale, prevista in precedenza fino al 3 aprile, è stata prorogata fino a nuova comunicazione. Nell'attuale situazione straordinaria, dovuta alle misure introdotte per far fronte all'emergenza COVID-19, i contribuenti possono utilizzare i servizi web, disponibili sul sito www.agenziaentrate-riscossione.gov.it e sull'App Equiclick.

Si ricorda che i provvedimenti in materia di riscossione contenuti nel decreto legge "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) prevedono la sospensione delle attività di notifica e delle procedure di riscossione fino al 31 maggio, mentre le cartelle di pagamento già notificate prima della sospensione e con termini in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio, dovranno essere pagate entro il 30 giugno.

Coronavirus: sportelli Agenzia Riscossione chiusi fino al 3 aprile

L'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che è stata prolungata che è stata prolungata fino al 3 aprile la chiusura al pubblico dei propri sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, prevista inizialmente fino al 25 marzo.

Coronavirus: sospensione della riscossione | Sul sito AdER le faq su D.L. “Cura Italia”

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale le risposte alle domande più frequenti (Faq) per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle disposizioni introdotte, in materia di riscossione, dal decreto legge n.18/2020 (“Cura Italia”).

Il Decreto prevede, in particolare, la sospensione di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, che dovranno tuttavia essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Il Decreto sospende (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione.

Il decreto ha anche differito al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento della rata della “Rottamazione-ter”, scaduta il 28 febbraio 2020 e quella del “Saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020.

Ultima chiamata per “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” delle cartelle. Rata entro il 9 dicembre, chi non paga perde i benefici

Ultima chiamata per pagare la rata della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. I contribuenti che hanno aderito ai due provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle hanno tempo fino a lunedì 9 dicembre, grazie alla possibilità di avvalersi della cosiddetta tolleranza per i versamenti effettuati in ritardo.

La tolleranza di 5 giorni, prevista dalla legge n. 136/2018 (articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136) ha di fatto spostato il termine del 2 dicembre per i pagamenti (già posticipato rispetto a quello iniziale del 30 novembre che cadeva di sabato) al 7 dicembre che, coincidendo nuovamente con il sabato, fa slittare la scadenza a lunedì prossimo.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

32 del 2019

In questo numero:

- le partecipazioni di controllo e di collegamento;
- l'ecobonus per le società locatrici;
- la discrezionalità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nella scelta del difensore del libero Foro;
- la prova dell'esistenza e dell'inerenza di costi;
- la prova di "resistenza" in caso di omesso contraddittorio preventivo;
- l'istanza di sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva;
- la natura ordinatoria del termine per il deposito dell'istanza di sospensione presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la liti fiscale;
- le modalità di certificazione delle prestazioni di servizi rese da ristoranti e alberghi;
- il trattamento fiscale di favore dei trasferimenti nella soluzione della crisi del matrimonio;
- l'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata.